

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5920 del 18/11/2022 |
| Oggetto | AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5097 DEL 12/10/2021 - DITTA BOLZONI S.P.A. ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PER CARRELLI ELEVATORI, PIATTAFORME IDRAULICHE E FORCHE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO, VIA I MAGGIO N. 103 LOC. I CASONI |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6212 del 18/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5097 DEL 12/10/2021 - DITTA BOLZONI S.P.A.

ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PER CARRELLI ELEVATORI, PIATTAFORME IDRAULICHE E FORCHE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO, VIA I MAGGIO N. 103 LOC. I CASONI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115, con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5097 del 12/10/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 14204 del 21/10/2021, per l'attività di "costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche" svolta dalla ditta BOLZONI S.P.A. (C.F. 00113720338) nello stabilimento sito in Podenzano (PC), via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta BOLZONI S.P.A. (C.F. 00113720338) in data 19/09/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 152356, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi" e "autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 155597 del 23/09/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 155399 del 22/09/2022 e n. 167145 del 12/10/2022;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 12 del 3/11/2022 Sinadoc 31583/2022) e per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 4/10/2022 Sinadoc 31583/2022), risulta che:

- le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera derivano dalla chiusura parziale del reparto di produzione forche, con la conseguente eliminazione delle emissioni denominate E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55 ed E56;
- nel reparto forche rimarranno attive le emissioni E45, E57, E58, E60 ed E61, correlate ad eventuali attività di ritocco/rifinitura sulle forche prima della spedizione; al proposito, la ditta precisa che potrà essere effettuata la completa riverniciatura di interi lotti di forche, consegnati con colori diversi da quelli richiesti dal cliente finale, potrà essere effettuata la completa verniciatura di lotti di forche consegnati a grezzo, e potrà altresì essere effettuata attività di riverniciatura di lotti di forche provenienti dal servizio di usato e noleggio: conseguentemente, non è prevista una riduzione dei consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati per questo reparto (e quindi dell'intero stabilimento), che rimarranno quelli autorizzati;
- per quanto riguarda la matrice scarichi, la Ditta dichiara che, entro la fine del 2022, in conseguenza dell'eliminazione delle torri di raffreddamento al servizio del reparto forche, non sarà più presente lo scarico S3 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- le forche, che non saranno più prodotte all'interno dello stabilimento ma da terzi, verranno immagazzinate in parte nell'ex magazzino materia prima reparto forche ed in parte stoccate, su pallet e con una protezione di polietilene termoretraibile, su un piazzale esistente, in via di pavimentazione (Superficie ~ 2000 m2); le acque meteoriche insistenti sul nuovo piazzale pavimentato, classificabili come "meteoriche non dilavanti (pulite)", verranno conferite nella fognatura comunale mediante un nuovo scarico denominato S4;
- presso l'insediamento aziendale sarà presente un altro punto di scarico, denominato S5, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dell'edificio industriale ex Fochi, acquisito da Bolzoni S.p.A.) con acque meteoriche non dilavanti (pulite);
- a seguito delle modifiche sopra illustrate, presso lo stabilimento saranno presenti n° 4 scarichi recapitanti in pubblica fognatura, di cui n°3 scarichi costituiti dall'unione di acque reflue domestiche (derivanti dai servizi igienici) e di acque meteoriche non dilavanti (S1, S2 e S5), ed uno scarico di acque meteoriche non dilavanti (S4), che non necessitano di Autorizzazione in quanto sempre ammessi (nel rispetto del Regolamento di Fognatura);

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 14/10/2022, prot. n. 169013, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Podenzano, con nota prot. n. 11577 del 8/11/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 183785 del 9/11/2022), ha espresso parere favorevole, relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta BOLZONI S.P.A.;
- il Gestore del Servizio Idrico Integrato "Ireti Spa", con nota prot. n. RT018565-2022-P del 25/10/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 175639), ha comunicato che, in conseguenza della cessazione dello scarico S3 classificato come industriale assimilato alle domestiche, gli unici scarichi che rimarranno attivi saranno di natura domestica di classe A e meteorica, e pertanto sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento di fognatura e depurazione;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in base alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018,

78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 5097 del 12/10/2021, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 14204 del 21/10/2021, alla ditta BOLZONI S.P.A. (C.F. 00113720338), avente sede legale in Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, per l'attività di "costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche" svolta nello stabilimento sito in comune di Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, come di seguito indicato:

i) **sostituendo**, con decorrenza dalla data di cui al successivo punto 2., il punto 1. del dispositivo con il seguente:

"1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta BOLZONI S.P.A. (C. FISC. 00113720338), con sede legale in Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, per l'attività di "costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

ii) modificando il punto 2. del dispositivo, **eliminando** i seguenti limiti:

EMISSIONE N. E46 CAPP A USCITA FORNO TEMPRA

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1800 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| polveri | 2 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 140 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 14 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E47 FORNO TRATTAMENTO

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 9000 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| polveri | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E48 CAPP A ENTRATA FORNO TEMPRA

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1800 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| polveri | 2 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 140 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 14 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E49 CAPP A TEMPRA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima | 9300 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |

| | |
|---|-----------------------|
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: COV (espressi come Ctot) | 30 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E50 CAPP A ENTRATA FORNO DI RINVENIMENTO

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1800 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 2 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 140 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 14 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E51 FORNO RINVENIMENTO

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1400 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E52 FORNO RINVENIMENTO

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1400 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E53 CAPP A USCITA FORNO DI RINVENIMENTO

| | |
|--|-------------------------|
| Portata massima | 1400 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 2 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 140 mg/Nm ³ |
| Ossido di zolfo (espressi come SO ₂) | 14 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E54 RAFFREDDAMENTO PEZZI

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Portata massima | 100000 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata annua | 250 g/anno |

EMISSIONE N. E55 SALDATURA

| | |
|--|--------------------------|
| Portata massima | 13000 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E56 SALDATURA

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Portata massima | 13000 Nm ³ /h |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima annua | 250 g/anno |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| polveri | 10 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 mg/Nm ³ |

iii) **eliminando**, con decorrenza dalla data di cui al successivo punto 2., il punto 3. del dispositivo;

iv) **sostituendo**, con decorrenza dalla data di cui al successivo punto 2., il punto 4. del dispositivo con il seguente:

“4. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";”

2. di stabilire che la ditta BOLZONI S.P.A. dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae e al Comune di Podenzano, tramite PEC e con preavviso di almeno 7 giorni, **la data di effettiva chiusura dello scarico S3** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

3. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 5097 del 12/10/2021 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 14204 del 21/10/2021) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 14204 del 21/10/2021;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

4. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.